

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI
RIVAROLO CANAVESE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
ANNO 2023

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tavola n°: 3

Scala:

Data:

Aggiornamento:

Rup:

Sindaco:

Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzioni:

Geom. Matteo CRESTETTO

Dott. Alberto ROSTAGNO

Arch. Arturo ANDREOL

E' VIETATO, anche in forza degli articoli 2584 e seguenti C.C. – R.D. 21 luglio 1942 n°929, articolo 16 e seguenti nonché R.D. 29 giugno 1939 n°1127, rammostrare, copiare o comunque diffondere il seguente disegno.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei *servizi relativi alle opere di ordinaria manutenzione delle aree a verde pubblico di proprietà comunale per l'anno 2023*.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE

I servizi oggetto del presente appalto consisteranno:

- nel taglio e pulizia di tappeti erbosi, di prati, scarpate con spollonatura al piede degli esemplari arborei;
- nella potatura di siepi, cespugli e alberi;
- nel diserbo bordi strada, marciapiedi e aree pavimentate.
- nella raccolta rifiuti emersi dopo i vari tagli.
- nella raccolta foglie nella stagione invernale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi ammonta presuntivamente a € 160.000,00 I.V.A. 22% compresa così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPORTO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA - soggetto a ribasso		€ 124.961,34
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 1.500,00
TOTALE		€ 126.461,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su € 126.461,34	€ 27.821,49	
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 2.529,23	
Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 3.187,94	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.538,66	€ 33.538,66
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 160.000,00

In caso di variazione, tanto in aumento che in diminuzione, in ordine alle necessità dei lavori in oggetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta ugualmente all'esecuzione degli stessi alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo contrattuale, fissato e contabilizzato a misura, è determinato mediante applicazione del ribasso d'asta praticato dal soggetto aggiudicatario, all'importo a base di gara ovvero sull'elenco prezzi unitari. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'importo contrattuale, come definito dal comma precedente, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., gli oneri per la sicurezza ammontano ad **Euro 1500 (millecinquecento/00) come da computo allegato al D.U.V.R.I.**

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO

Quale procedimento di gara d'appalto, viene applicata la procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell'11.09.2020 (Legge semplificazioni), previa consultazione di n. 5 operatori economici, utilizzando il criterio del minor prezzo, con applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In relazione all'importo stimato e alla tipologia del servizio, l'affidatario della medesima sarà individuato compatibilmente con le procedure vigenti.

ART. 5 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nonché tutti i concorrenti che prendono parte alla gara, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- A. **Requisiti di carattere generale**
- B. Requisiti previsti nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- C. **Requisiti di idoneità professionale**
- D. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente;
- E. **Requisiti di capacità economica e finanziaria**
- F. aver conseguito negli esercizi finanziari 2019 – 2021 un fatturato globale d'impresa relativo all'intero triennio non inferiore ad € 130.000,00;
- G. **Requisiti di capacità tecnica e professionale**
 - 1. possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing o altro diritto reale e/o godimento l'attrezzatura tecnica necessaria per eseguire l'appalto (della quale dovrà essere allegato il relativo elenco).
 - 2. aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell'affidatario, quale titolare di contratto d'appalto o di concessione nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di gara e per un periodo complessivo di almeno due anni anche non continuativi, il servizio di manutenzione delle aree verdi e giardini a favore di soggetti pubblici o privati (L'esecuzione di tali servizi dovrà essere provata da certificati rilasciati dalle Amministrazioni o dagli Enti pubblici o privati per un importo pari a quello a base d'asta).

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da parte del soggetto aggiudicatario per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno e la totale escussione della cauzione prestata.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'Appaltatore e a suo rischio.

ART. 7 - COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio appaltato comprende:

- 1) pulizia generale del terreno:**

Contestualmente allo sfalcio dell'erba, le aree oggetto d'intervento dovranno essere ripulite dai rifiuti presenti ed i materiali raccolti in sacchi di plastica e depositati nel magazzino comunali in Via delle Fornaci, n. 1. Nell'eventualità di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovrà essere segnalato il caso al D.E.

2) taglio dei tappeti erbosi e dei prati:

Gli interventi di taglio tappeti erbosi e dei prati dovranno essere eseguiti preferibilmente su terreno asciutto, nei periodi indicati dalla Direzione dell'Esecuzione, utilizzando per i terreni erbosi macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (elicoidale o flayl) e per i prati macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (flayl e radiprato su trattore) o verticale (tosaerba rotativo) secondo le indicazioni della Direzione dell'Esecuzione, con rifinitura meccanica (mediante rifilatore o decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali, del piede delle piante (prestando particolare attenzione a non danneggiare tronchi ed apparati radicali), della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite anche da specie infestanti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta.

Gli interventi di taglio sono comprensivi dell'eliminazione dei polloni radicali delle piante presenti sui tappeti erbosi.

Questi dovranno essere accuratamente puliti e mondati da foglie, rami e ogni altra cosa risultante dall'attività del cantiere dell'aggiudicatario o da rifiuti lasciati da ignoti.

Analogo discorso vale per i bordi stradali e i marciapiedi contigui alle aree sottoposte a manutenzione, dove accanto al taglio dell'erba l'aggiudicatario sarà tenuto ad estirpare e rimuovere cespugli e vegetazione spontanea in genere.

Per ciò che concerne la tosatura di sponde fluviali e scarpate sarà consentito, su indicazione della Direzione, l'utilizzo di trattore munito di braccio decespugliatore a martelli, badando a non danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente.

La Ditta dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli interventi di sua competenza, per quanto non sia in contrasto con l'enunciato delle disposizioni relative ai danni di forza maggiore.

3) potatura di siepi;

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche e tecniche sopra esposte, l'aggiudicatario dovrà assicurare la buona manutenzione delle siepi dei giardini, viali, parchi, spazi verdi in genere.

4) raccolta e smaltimento delle foglie secche;

Alla fine del ciclo vegetativo, durante il periodo autunnale, l'appaltatore è tenuto ad eseguire almeno due interventi annui di raccolta e smaltimento delle foglie secche lungo le aree sottoposte a manutenzione. Gli interventi si intendono compensati nell'importo complessivo dell'appalto.

5) conferimento a discarica per lo smaltimento dei rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) e rifiuti solidi urbani presenti al momento del taglio nelle aree interessate;

6) Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato.

ART. 8 - ALLESTIMENTO DEI CANTIERI MOBILI

L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti autorizzativi per la Occupazione Suolo Pubblico, in particolare quando si tratta di sedi viabili regolate dal Codice della Strada (es. Ordinativo lavori, copia Verbale di Consegna, Determina di Subappalto per la ditta subappaltatrice).

L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:

A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA

L'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, con nota riportante il n° di riferimento dell'ordinanza, la data di posa del cartello, la data di inizio lavori, la data di fine lavori o eventualmente la dicitura "e comunque fino a fine lavori".

B) SEGNALEZIONI VIABILISTICHE

Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo-non vedo e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (a titolo di esempio, lavori in corso, limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità), come di seguito riportato. Per i cantieri mobili senza delimitazione fissa si dovrà comunque predisporre adeguata segnaletica stradale.

C) MOVIERI

Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione del traffico. È necessario quindi che l'aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo da riuscire a gestire l'utenza stradale e pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti di segnalazione sono indicate nell'Art. 42 del Regolamento.

In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.

D) PRESEGNALAZIONI

In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall'area effettiva di cantiere (100 m, 200 m...), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina alberata e della carreggiata stradale, l'intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo) sotto riportato, in formato di cm. 90 x 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita dicitura.

E) DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE

Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, l'aggiudicatario dovrà delimitare l'area occupata sia dai mezzi di lavoro sia dal materiale di risulta con coni, nastro segnaletico bianco e rosso, e/o cavalletti al fine di rendere il cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni.

Nelle tratte di alberata in cui la concentrazione di pedoni e di servizi (fermate G.T.T., passaggi pedonali, edicole, scuole, cabine telefoniche, ecc.) risulta particolarmente

consistente è necessario provvedere alla recinzione del cantiere con rete plastificata arancione.

F) PRECISAZIONI

Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:

1. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
2. essere in buono stato di conservazione;
3. possedere una base solida ed appesantita;
4. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

ART. 9 – CONSEGNA DEL SERVIZIO, TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ

La consegna del servizio potrà essere disposta in via di urgenza prima della stipula del contratto salvo il rispetto dei termini previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed avverrà sul luogo dei servizi nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo suddetto. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito agli interventi e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

La durata del servizio decorre dalla data del verbale di consegna del servizio e cessa al **31/12/2023**.

L'appaltatore darà inizio al servizio impegnando gli operai e i mezzi necessari entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Rimane stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio, si applicherà una penale pari allo 0,2%. (zero virgola due per cento) giornaliera, dell'importo contrattuale, con arrotondamento all'Euro superiore e con minimo di € 50,00.

Inoltre il Comune si riserva di:

- richiedere il risarcimento del danno biologico arrecato alla vegetazione arborea/arbustiva lesionata accidentalmente durante le operazioni manutentive (es. sfalcio erba);
- richiedere il risarcimento o il ripristino di eventuali danni dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori quali lo scoticamento del manto erboso, la moria di: porzioni di tappeto erboso, di piante formanti siepi, gruppi di arbusti, danneggiamento della struttura del terreno;
- applicare una penale per mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza pari a € 150,00 per ogni infrazione rilevata.

Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo delle fatturazioni.

Non è ammessa la sospensione del servizio. Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta o condizioni climatiche avverse o ad altri gravi motivi, impediscano in via temporanea il prosieguo del servizio, potranno essere disposte sospensioni da parte della stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le altre norme vigenti in materia.

ART. 10 – ACCERTAMENTO DEGLI INTERVENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare con cadenza settimanale, tramite posta elettronica o con altre modalità concordate con la Direzione di esecuzione dell'appalto l'elenco delle lavorazioni eseguite distinte per aree.

A inizio di ogni settimana lavorativa ai fini degli opportuni controlli, l'appaltatore è tenuto a inviare alla stazione appaltante a mezzo posta elettronica, l'elenco delle squadre presenti sul territorio, i nominativi degli operatori e il numero di cellulare del caposquadra o dell'operatore.

Le modifiche al programma settimanale vanno comunicate giornalmente con le medesime modalità.

ART. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti sono disciplinati dall'art 113 bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore avrà diritto al pagamento delle rate in acconto, ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto della variazione contrattuale, raggiunga l'importo pari ad € **15.000,00** (quindicimila/00).

Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% a garanzia di eventuali infortuni. Tale percentuale è da riportarsi al lordo dell'importo delle singole lavorazioni.

Il pagamento dell'ultima fattura di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione del servizio. Il residuo credito (ritenute 0,5%) sarà liquidato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 e s.m.i., unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

Il Certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'impresa esecutrice, la quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso

ART. 12 – REVISIONE PREZZI ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4, PER APPALTI DI SERVIZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura/servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto

nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

4. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
5. E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
6. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
7. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
8. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il

Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'appaltatore ha l'obbligo del rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna del servizio, dovrà consegnare alla stazione appaltante ***le proprie osservazioni e/o modifiche al DUVRI*** di cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, è tenuta a predisporre sui posti di intervento, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare la Ditta dovrà prestare tutta la necessaria attenzione nella conduzione delle operazioni effettuate in edifici pubblici, scolastici o comunque aperti alla libera fruizione segnalando in maniera adeguata le lavorazioni in corso o, se necessario, tenendo gli utenti a distanza di sicurezza.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi appaltati, per colpa imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la Stazione Appaltante stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 15 – CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante eseguirà i necessari controlli sulle modalità di svolgimento del servizio al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. Qualora siano riscontrate inadeguatezze nell'espletamento del servizio, l'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni potrà formalizzare note di richiamo che saranno trasmesse via fax, posta certificata Pec o raccomandata all'aggiudicatario, il quale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dovrà effettuare le opportune azioni correttive o inviare le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante.

A seguito di tre richiami, la Stazione appaltante si riserva di rescindere dal contratto previa liquidazione delle quote di servizio già completate.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera notificata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;

Ogni controversia emergente dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria nel cui territorio di competenza ha sede l'Amministrazione appaltante.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il

divieto di affidamento in subappalto. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 49, comma 2, lett. a) della L. 108/2021 non è previsto tetto quale limite di subappalto in quanto non si identificano nell'appalto particolari lavorazioni in ragione di specifiche caratteristiche.

Le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, o comunque scorporabili. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;
 - d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., in materia di qualificazione delle imprese;
 - e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
 4. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
 5. L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 7. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui alle categorie super specialistiche; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera e). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il termine previsto dall'articolo 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
10. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 44, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i...
11. Si richiama integralmente l'art. 49 della L. 108/2021 recante "Modifiche alla disciplina del subappalto" anche in relazione alla responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore in ordine alla responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

ART. 17 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ART. 18 - ASSICURAZIONE

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della Ditta ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni al Comune o a terzi derivanti dall'espletamento del servizio affidato, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici.

In particolare la Ditta è tenuta a contrarre, per tutta la durata dell'affidamento, con una primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O), con massimali non inferiore a €. 5.000.000,00 per ogni sinistro, per danni a persone o a cose, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. Tale polizza dovrà coprire in particolare:

- a) danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- b) danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi in gestione nelle strutture;
- c) RCO relativa a persone incaricate del servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personale e per danneggiamenti a cose.

Copia della polizza deve essere prodotta al Comune prima della stipula del contratto.

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Rivarolo Canavese, Via Ivrea, 60.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i., i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Rivarolo Canavese esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Rivarolo Canavese.